

## I principi di attestazione dei piani di risanamento

di **Giovanni Cugnasca** - dottore commercialista e revisore legale, partner Theseus dottori commercialisti associati e **Massimo Buongiorno** - consulente finanziario e docente di Finanza Aziendale – Università Commerciale L.Bocconi, Milano – Università Cà Foscari, Venezia

*Nel periodo più recente si è assistito al persistere di un lungo periodo di recessione, che grava ormai sul nostro sistema economico da oltre un lustro, e al susseguirsi di interventi legislativi atti a fornire alle imprese strumenti efficaci per superare situazioni di crisi.*

*In tale contesto sempre maggior importanza è stata affidata ai c.d. “piani attestati” come strumenti di gestione della crisi e, conseguentemente, si è posto di fornire ai professionisti incaricati di redigere tali documenti uno strumento operativo efficace e di aiuto al fine di ottenere degli output il più possibile standardizzati ed in linea con la miglior prassi professionale.*

*L'introduzione dei principi di attestazione dei piani di risanamento risponde principalmente a questa logica. Tali Principi consentono di rendere più omogenee le attestazioni compiute da soggetti con qualificazioni ed esperienze professionali diverse.*

### Il Gruppo di Studio e Attenzione (Gsa) e la genesi dei Principi di Attestazione

Di fronte alle numerose novità che le diverse riforme della normativa fallimentare hanno portato nel nostro ordinamento è stata avvertita, sia a livello accademico che a livello professionale l'esigenza di contribuire allo sviluppo di linee guida e principi (le c.d. *best practices*), che potessero essere condivisi dai professionisti che operano nella crisi.

Ciò è avvenuto con particolare riferimento ai compiti dell'attestatore il cui ruolo e responsabilità hanno nel tempo vissuto un progressivo sviluppo nella ricerca delle soluzioni più appropriate alla crisi d'impresa.

I principi di attestazione sono nati come frutto della collaborazione tra il mondo accademico e il mondo professionale. Promotore dell'iniziativa è stata Aidea, (Accademia Italiana di Economia Aziendale, l'associazione dei docenti universitari in discipline aziendali) che ha costituito un gruppo di studio e attenzione (Gsa) con specifico focus alla crisi d'impresa al fine di elaborare una serie di principi in materia di gestione delle situazioni di crisi. I Principi di Attestazione altro non sono che il primo di questi documenti.

Oltre ad Aidea anche numerosi enti professionali hanno offerto il proprio contributo alla realizzazione di questo documento iniziale:

- Irdcec, Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- Andaf, Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari;
- Apri, Associazione Professionisti Risanamento Imprese;

- Ocri, Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese.

La genesi di questo documento è da ricercarsi nella volontà dei soggetti appena elencati di fornire dei principi e dei modelli comportamentali condivisi ed accettati con riferimento alle attività che devono essere svolte dagli attestatori, in modo da fornire ai professionisti *standard* condivisi e riconosciuti. Tale esigenza è avvertita in maniera molto forte, dato il silenzio della norma fallimentare in merito alla metodologia di svolgimento dell'attestazione.

I Principi di Attestazione, licenziati nella versione definitiva dal Cndcec con delibera dello scorso 3 settembre 2014, formano gli strumenti necessari al professionista per rilasciare un'attestazione.

I Principi di Attestazione richiamano i seguenti ulteriori riferimenti tecnici:

- principi di revisione;
- Isae 3400 (*International Standard on Assurance Engagement*): *The Examination of Prospective Financial Information*;
- Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi d'impresa, a cura del Cndcec;
- Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi, a cura di Assonime, Università di Firenze e Cndcec;
- Borsa Italiana: Guida al piano industriale.

Il documento in esame è formato dalle seguenti dieci sezioni (oltre a due allegati):

1. profili generali dei principi di attestazione;
2. nomina e accettazione;
3. profili generali delle verifiche/documentazione;

4. verifica sulla veridicità dei dati aziendali;
5. diagnosi dello stato di crisi;
6. verifica sulla fattibilità del piano;
7. la valutazione del miglior soddisfacimento dei creditori;
8. relazione di attestazione;
9. attività successive;
10. responsabilità dell'attestatore.

## Profili generali dei principi di attestazione

La prima sezione, di tenore prettamente introduttivo, presenta una disamina delle coordinate sottostanti al lavoro del professionista attestatore individuando fin dal principio:

- lo scopo delle attestazioni, cioè

*“tutelare i terzi e i creditori, soprattutto se estranei al piano di risanamento, perché le scelte e le rinunce di fronte ai quali sono posti dal debitore siano decise ed accettate sulla base di una corretta e sufficientemente completa base informativa”;*

- le attestazioni, oggetto di questi principi, relative principalmente a: piani di risanamento ex art.67, co.3, lett. d) L.F., concordati preventivi ex art.161 L.F., accordi di ristrutturazione ex art.182-bis L.F., concordati con continuità aziendale ex art.186-bis L.F.,

Particolare attenzione è data alla natura non cogente dei principi, per cui è facoltà del professionista non seguirne integralmente le indicazioni potendo ogni attestatore valutare singolarmente, sulla base della propria sensibilità operativa, i casi per i quali riceve incarico.

Di tali scelte, peraltro, l'attestatore dovrà assumersi conseguente responsabilità, giustificando l'eventuale deviazione rispetto ai principi. L'attestatore, inoltre, deve nella propria relazione fornire indicazioni sui principi adottati.

## Nomina e accettazione

La seconda sezione si focalizza sulla figura dell'attestatore, sulle attività prodromiche alla nomina ed alla accettazione dell'incarico e sul compenso.

La sezione si sviluppa a partire da una premessa fondamentale, relativa alla assegnazione dell'incarico: questa incombenza spetta esclusivamente al debitore. Ad esso, infatti, non può sostituirsi nessuno a parte nel caso, esplicitamente previsto dall'art.186-bis, co.4 L.F., di partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici ove, eventuali co-interessati alla procedura, possono provvedervi.

Secondo i principi di attestazione le attività preliminari che ogni professionista deve svolgere prima di accettare un qualsiasi incarico di attestazione sono:

- la conferma dei requisiti professionali;
- la valutazione del rischio
- la verifica della propria indipendenza.

Al fine di garantire i migliori standard qualitativi la normativa prevede che l'attestatore sia in possesso della doppia qualifica di professionista iscritto ad apposito albo (avvocati o dottori commercialisti) e di revisore legale e che possieda i requisiti professionali previsti dall'art.67, co.3, lett. d) L.F..

In aggiunta ai requisiti legali è però necessario che lo stesso attestatore verifichi la propria adeguatezza e l'organizzazione necessaria per l'effettuazione dell'incarico. Generalmente questo passaggio si risolve in un'analisi della propria struttura e dei rischi intrinseci nell'incarico (conoscenza del settore in cui opera l'impresa, adeguatezza del sistema di pianificazione e controllo interno, relazioni coi creditori e altri eventuali *stakeholder*, etc.).

Nell'attestazione il professionista deve dichiarare la propria indipendenza rispetto al debitore e ad eventuali terzi interessati all'operazione di risanamento.

Tale indipendenza, che deve protrarsi per tutta la durata dell'incarico, si sostanzia essenzialmente nel:

- non essere legato al debitore da rapporti di natura personale o professionali;
- esclusione delle cause di ineleggibilità e di decadenza che l'art.2399 cod.civ. disciplina per l'incarico di sindaco;
- non aver prestato, nei cinque anni precedenti all'incarico, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore<sup>1</sup>.

Se tali condizioni dovessero venir meno in corso dell'incarico il professionista è tenuto a comunicarlo e a rinunciare alla prosecuzione dello stesso.

Ove un professionista abbia già rilasciato a favore del medesimo debitore una delle attestazioni previste dalla Legge Fallimentare, l'accettazione di un nuovo incarico non è preclusa *tout court* purché sia rispettato lo stato di indipendenza e che allo stesso sia già stato corrisposto il corrispettivo per la precedente attestazione.

In relazione al compenso è bene ricordare che lo stesso, oltre ad essere uno dei fattori su cui si basa la valutazione dell'indipendenza, deve essere adeguato all'attività ed ai rischi che l'attestatore si

<sup>1</sup> Tale limite è da estendersi alla rete del professionista.

prepara a svolgere e alle responsabilità che andrà ad assumersi.

## Profili generali delle verifiche/documentazione

La terza sezione è relativa alla verifica degli aspetti formali del piano. Vengono infatti esposti gli elementi essenziali che lo caratterizzano e sul quale l'attestatore dovrà "formulare un giudizio di completezza e di adeguatezza formale".

Il piano consiste in un documento scritto<sup>2</sup>, inclusivo di indice, numerato progressivamente e firmato in ogni sua pagina e composto, per ritenersi completo, da:

- a) presentazione della società;
- b) dati economici, patrimoniali e finanziari storici (generalmente riferiti ai tre esercizi precedenti);
- c) descrizione della situazione di crisi e delle relative cause;
- d) spiegazione della strategia di risanamento e delle ipotesi sottostanti;
- e) interventi da implementare;
- f) analisi del settore in cui opera la società;
- g) evoluzione prospettica dello scenario competitivo;
- h) esposizione delle ipotesi economico finanziarie e del relativo piano (da esplicitare in una situazione patrimoniale, economica e finanziaria prospettica).

## Verifica sulla veridicità dei dati aziendali

La quarta sezione tratta le operazioni di verifica sulla veridicità dei dati aziendali sulla quale il professionista deve rilasciare un esplicito giudizio in quanto strumentale al giudizio di fattibilità del piano stesso. Tale verifica si risolve, di fatto, nella valutazione del sistema amministrativo-contabile che deve essere in grado di fornire informazioni corrette (siano essi meri dati o stime) limitando il rischio<sup>3</sup> di errori rilevanti.

Tale attività non deve però essere intesa come revisione legale del bilancio, sia essa completa o limitata, poiché non è richiesto all'attestatore "un giudizio professionale sulla situazione patrimoniale emergente dalla contabilità aziendale posta alla base del Piano" né sui bilanci precedenti.

Infatti il richiamo ai principi di revisione, che il professionista deve utilizzare per la verifica della veridi-

<sup>2</sup> Eventuali tabelle, immagini o presentazioni possono solo costituire integrazioni e supporto al documento scritto.

<sup>3</sup> Le tre categorie di rischi sono: inerente al controllo (inteso come individuazione degli errori), intrinseco (inteso come influenzabilità da parte di situazioni oggettive o soggettive) e di individuazione (inteso come possibilità che le procedure di controllo si rivelino inefficienti).

cità dei dati aziendali, è solo un richiamo alle tecniche di revisione da utilizzare.

Stanti i tempi, spesso particolarmente compressi, nei quali l'Attestatore si trova ad operare, questi può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, del lavoro di altri revisori da lui nominati (o nominati dal debitore su sua indicazione) al fine di una più efficiente ed efficace verifica dei dati aziendali.

I punti essenziali su cui svolgere le verifiche, secondo i principi di attestazione, sono:

- le vicende societarie passate (operazioni straordinarie, gruppo di riferimento, organizzazione interna, contesto di riferimento, etc.);
- i saldi patrimoniali ed economici della base dati contabile (in merito ad esistenza, diritti ed obblighi, manifestazione, completezza, valutazione, misurazione, presentazione e informativa<sup>4</sup>);
- la correttezza del grado di prelazione assegnato alle passività nelle ipotesi concordatarie;
- la verifica dei criteri contabili utilizzati nell'esposizione dei dati del piano;
- la passività potenziali.

A titolo meramente esemplificativo, tra le verifiche da svolgere possiamo citare quelle relative all'esistenza di diritto e di fatto delle immobilizzazioni e delle rimanenze di magazzino (conta fisica e valorizzazione coadiuvati da un esperto), all'accertamento delle posizioni di credito o debito (tramite la procedura di circolarizzazione o procedure alternative), all'esistenza di passività fiscali e/o previdenziali latenti (tramite la richiesta del certificato dei carichi pendenti).

## Diagnosi dello stato di crisi

La quinta sezione, concernente la diagnosi dello stato di crisi, prevede la verifica delle cause che hanno portato a tale situazione e che devono essere, a cura del debitore e dei suoi consulenti, riportate nel piano. Tali cause possono essere endogene, esogene o, nella maggioranza dei casi, una commistione delle due. L'attestatore, dovendo esprimersi sulla fattibilità del piano, deve effettuare una valutazione in merito alla capacità delle ipotesi di intervento previste di rimuovere tali criticità, soprattutto nel caso di piani in continuità aziendale dove, a differenza dei piani liquidatori, la società si troverà ancora ad operare e a dover necessariamente superare le cause che l'hanno portata nello stato di crisi.

<sup>4</sup> Cfr. Principio di Revisione n.500.

## Verifica sulla fattibilità del piano

La sesta sezione espone il fulcro essenziale di ogni relazione di attestazione: la verifica della fattibilità del piano.

In questa analisi, al fine di addivenire al giudizio di fattibilità, il professionista deve valutare le ipotesi strategiche, la strategia di risanamento, il piano di intervento previsto, le ipotesi economico-finanziarie, lo sviluppo del piano e l'analisi di sensitività.

Con riferimento alle ipotesi strategiche, la verifica si incentra sul fondamento stesso del piano e cioè l'ipotesi di continuazione dell'attività o, al contrario, quella di dismissione/liquidazione.

Tale valutazione deve essere effettuata, in caso di prosecuzione dell'attività, con particolare attenzione all'ambiente competitivo in cui opera l'impresa e alle relazioni con i diversi *stakeholder* mentre, in caso di dismissione/liquidazione, con particolare attenzione all'appetibilità dei beni/compendi e alle manifestazioni di interesse ricevute.

La valutazione della strategia di risanamento deve verificare la presenza di una netta e significativa discontinuità della gestione aziendale rispetto alle cause che hanno portato alla crisi in quanto, come ribadito concordemente sia dalla prassi che dalla dottrina, un intervento di tipo meramente finanziario non realizza una effettiva strategia di risanamento.

La valutazione del piano di intervento deve evidenziare la coerenza di fondo tra la strategia adottata e le azioni necessarie al fine della sua realizzazione, quanto meno con riferimento allo sviluppo a breve, al fine di rendere visibile ai terzi l'applicazione della strategia di risanamento, mentre la valutazione delle ipotesi economiche-finanziarie si sostanzia in una verifica di coerenza con le ipotesi strategiche e le ipotesi alla base dei flussi economici e finanziari del piano.

La valutazione dello sviluppo del piano è forse l'analisi più complessa di spettanza dell'attestatore in quanto riguarda dati previsionali che, per loro natura, presentano svariati livelli di incertezza.

A tal proposito, sulla base del principio Isae 3400, il professionista deve distinguere tra previsioni (dati che il management si aspetta si verifichino) e proiezioni (dati che il management non si aspetta necessariamente la realizzazione) e, al fine del proprio convincimento in relazione al giudizio di fattibilità, dovrà prediligere previsioni con il maggior grado di supporto documentale possibile (serie storiche o previsioni macroeconomiche affidabili).

In relazione a tale verifica è fondamentale l'effettuazione di analisi di sensitività che, al variare delle variabili più critiche del piano<sup>5</sup>, mostrano i conseguenti effetti sullo scenario finale.

L'attestatore una volta formato il proprio convincimento in merito alla concreta realizzabilità del piano dovrà formulare il proprio giudizio di fattibilità in base alle risorse e alle competenze a disposizione della società. Tale valutazione, che deve essere svolta con riferimento esclusivo alla base dati e alle informazioni disponibili alla data di sottoscrizione della relazione, si deve fondare sulla razionalità del procedimento logico utilizzato dall'attestatore e sulla coerenza di tali conclusioni con l'effettiva situazione dell'impresa e del mercato di riferimento.

## La valutazione del miglior soddisfacimento dei creditori

La settima sezione riguarda la convenienza della proposta nei confronti dei creditori. Tale pronuncia da parte dell'attestatore non è comune a tutte le procedure di risoluzione della crisi ma sono in casi ben specifici stabiliti dalla legge e, più precisamente:

- nel concordato in continuità *ex art.186-bis, co.2, lett. b) L.F.*;
- nel finanziamento prededucibile *ex art.182-quinquies, co.1*;
- nel pagamento di creditori anteriori, in quanto fornitori strategici di beni e di servizi, *ex art.182-quinquies, co.4*;

e, secondo i principi, deve confrontare tali proposte con le due sole alternative praticabili: la liquidazione del patrimonio (se effettivamente praticabile) o il fallimento.

Nel documento viene ben delineato l'ambito di applicazione della comparazione *"tutti i possibili motivi di convenienza per i creditori non esprimibili in termini meramente quantitativi di soddisfazione"* mentre non vengono fornite indicazioni precise in merito alle metodologie applicabili da parte dell'attestatore che, pertanto, sono rilasciate al giudizio e all'esperienza dello stesso.

Ampio spazio di questa sezione è concesso al concordato in continuità, con particolare risalto alle motivazioni che rendono necessario un ulteriore giudizio da parte dell'attestatore. Infatti, dovendo i creditori esprimersi in merito ad una soluzione che richiede un fabbisogno da destinare alla società, invece di una allocazione diretta al loro soddisfacimento, è fondamentale che l'attestatore reputi tale

<sup>5</sup> Tasso di crescita dei ricavi, struttura dei costi, condizioni incasso e pagamento.

possibilità come la migliore soluzione a disposizione per il superamento della crisi.

## Relazione di attestazione

L'ottava sezione descrive il contenuto della relazione di attestazione.

Tale documento è formato da tre parti distinte tra loro. La prima parte della relazione è relativa all'introduzione dell'incarico e delle verifiche svolte da parte dell'attestatore. I contenuti minimi sono i seguenti:

- informazioni sul professionista incaricato (dichiarazione di sussistenza dei requisiti professionali, di indipendenza ed assenza di condizioni di incompatibilità);
- informazioni sull'incarico ricevuto (riferimenti normativi dell'incarico e finalità dello stesso);
- informazione sulla documentazione esaminata (elencazione dettagliata dei documenti esaminati e consultati a supporto della relazione);
- informazioni sulla situazione dell'azienda al momento della redazione del piano (struttura societaria, situazione competitiva, cause della crisi);
- informazioni sulle verifiche effettuate in merito alla veridicità della base dati (tecniche di revisione applicate, asserzioni indagate, estensione dei campioni osservati, risultati ottenuti).

La seconda parte della relazione è focalizzata sull'analisi del piano con particolare riferimento alle ipotesi di base, alle proiezioni temporali e alla strategia di liquidazione o risanamento e alla coerenza di questi tre elementi al fine del superamento della crisi.

La terza ed ultima parte è relativa all'aspetto fondamentale dell'incarico dell'attestatore: il giudizio finale sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano. Tale giudizio può essere positivo o negativo e, con solo riferimento alla veridicità dei dati aziendali, può essere con riserve se limitato ad alcune poste purché tali carenze non compromettano la veridicità complessiva del piano.

I principi di attestazione pongono inoltre grande importanza alla documentazione attestante il lavoro svolto.

Tali documenti, la cui forma, contenuto e ampiezza discendono direttamente dalla natura delle procedure svolte, dei rischi identificati e dell'importanza degli elementi probativi acquisiti, devono:

- essere conservati per 10 anni;
- fornire evidenza degli elementi esaminati a supporto del giudizio;
- fornire evidenza che il lavoro svolto rispetti i principi qui in commento.

## Attività successive

La nona sezione si riferisce alle eventuali attività successive all'attestazione che potrebbero essere richieste al professionista.

Di norma le attività dell'attestatore si esauriscono con il rilascio dell'attestazione e, quindi, il monitoraggio della corretta esecuzione del piano rimane di appannaggio esclusivo dell'imprenditore e degli organi societari.

Tuttavia, nel nostro ordinamento, non si rilevano opposizioni ad un eventuale specifico incarico di monitoraggio della fase esecutiva del piano da parte dello stesso attestatore in quanto professionista esperto della materia e conoscitore del piano medesimo.

Un caso particolare di attività successiva è riconducibile al rilascio di una nuova attestazione a seguito di una modifica del piano originario o della presentazione di un nuovo piano (quest'ultima generalmente all'interno di una diversa procedura concorsuale). Anche in questo caso non esistono divieti nel sistema legislativo attuale se non la necessaria permanenza dei requisiti di professionalità ed indipendenza precedentemente descritti.

## Responsabilità dell'attestatore

L'ultima sezione è dedicata a dei brevi cenni relativamente alle responsabilità civili e penali che un professionista incaricato di redigere un'attestazione si assume.

Dal punto di vista civilistico l'attestatore dovrà rispondere di mancata diligenza nell'adempimento ma solo in caso di dolo o di colpa grave, essendo applicabili le esimenti previste dall'art.2236 cod.civ..

Dal punto di vista penale invece, pur in presenza di una sempre maggior peso del ruolo di attestatore all'interno del sistema di risoluzione della crisi, fino all'introduzione del reato di falso in attestazione e relazioni<sup>6</sup>, non erano previste specifiche sanzioni penali specifiche nei confronti di professionisti i quali, nell'esercizio della loro funzione, avessero fornito dati infedeli. La fattispecie incriminante però si riferisce alle sole "informazioni rilevanti" cioè quelle informazioni che, se fossero state presenti o corrette, avrebbero portato ad un diverso giudizio sull'idoneità del piano.

<sup>6</sup> Introdotta all'art.236-bis L.F. dall'art.33 D.L. n.83/12.